

# Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 giugno 2005<sup>1</sup> sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3 lett. c e d e cpv. 4 lett. c*

<sup>3</sup> Non si applica:

- c. per i rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull'energia nucleare;
- d. per i rifiuti che sottostanno all'ordinanza del 23 giugno 2004<sup>2</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

<sup>4</sup> Sono fatte salve:

- c. *Abrogato*

*Art. 2 Titolo intermedio e cpv. 1*

### Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento della Comunità europea<sup>3</sup> e della Convenzione di Basilea.

*Art. 4 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> Con i rifiuti urbani possono smaltire rifiuti speciali soggetti all'obbligo di restituzione fino a un quantitativo di 200 grammi per consegna, a condizione che si tratti di rifiuti di prodotti venduti al dettaglio.

1 RS 814.610

2 RS 916.441.22

3 Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6/9/2000, pag. 3 segg.); modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE, GU L 203 del 28/7/2001, pag. 18.

*Art. 12*            Obblighi di notifica

<sup>1</sup> Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificare all'UFAM e all'autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti speciali muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l'azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo fornendo le seguenti indicazioni:

- a. il proprio numero d'esercizio e quello dell'azienda fornitrice;
- b. la data di consegna;
- c. le quantità e i codici dei rifiuti ricevuti;
- d. i codici dei metodi di smaltimento utilizzati;
- e. il numero del modulo di accompagnamento.

<sup>2</sup> Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificarli all'UFAM e all'autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:

- a. il proprio numero d'esercizio;
- b. i codici e le quantità annue di rifiuti ricevuti nonché i codici dei metodi di smaltimento a cui sono stati sottoposti;
- c. la quantità annua dei rifiuti trasferiti e il numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento a cui sono stati trasferiti.

<sup>3</sup> La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo mediante registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall'UFAM.

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 14 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> L'esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:

- a. sono membri dell'OCSE o della CE; e

*Art. 16*            Domanda

<sup>1</sup> La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere:

- a. la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a-e;
- b. una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
- c. un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM.

<sup>2</sup> L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti necessari secondo il capoverso 1 per lo Stato importatore e gli Stati di transito.

<sup>3</sup> L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti degli Stati di importazione e di transito.

*Art. 17*                    Condizioni per l'autorizzazione all'esportazione

L'UFAM autorizza l'esportazione se:

- a. la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;
- b. lo smaltimento è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- c. variante 1: lo smaltimento di rifiuti urbani, scorie dell'incenerimento dei rifiuti, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché rifiuti edili combustibili non selezionati in Svizzera non è possibile oppure l'esportazione dei rifiuti è prevista nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente;
- c. variante 2: lo smaltimento di rifiuti urbani, scorie dell'incenerimento dei rifiuti, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, rifiuti edili combustibili non selezionati nonché legno usato in Svizzera non è possibile oppure l'esportazione dei rifiuti è prevista nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente;
- d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccezzuata l'esportazione di:
  1. rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente,
  2. scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione, e
  3. rifiuti destinati a una discarica sotterranea;
- e. sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari secondo la Convenzione di Basilea e la decisione OCSE del 14 giugno 2001.

*Art. 20 cpv. 2*

<sup>2</sup> La garanzia deve essere fornita sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa.

*Art. 23*                    Condizioni per il rilascio del consenso

<sup>1</sup> L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se:

- a. lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- b. i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccezzuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
- c. esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
- d. l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
- e. l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
- f. esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
- g. esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2.

<sup>2</sup> L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati.

*Art. 24* Limitazione della durata del consenso

<sup>1</sup> L'UFAM rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.

<sup>2</sup> Può rilasciare il consenso per un periodo massimo di tre anni alle imprese di smaltimento titolari di un'autorizzazione generale di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione OCSE del 14 giugno 2001.

*Art. 29 cpv. 1 e cpv. 2*

<sup>1</sup> I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all'UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.

<sup>2</sup> È fatto salvo il transito di rifiuti destinati al riciclaggio:

- a. secondo la lista verde dei rifiuti della decisione OCSE del 14 giugno 2001 per gli Stati membri dell'OCSE; e
- b. secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea per gli altri Stati.

*Art. 31 cpv. 8*

<sup>8</sup> Chi esporta o importa rifiuti senza autorizzazione secondo l'articolo 15 capoverso 2 o l'articolo 22 capoverso 2 deve allegarvi il modulo debitamente compilato di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12/7/2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, GU L 188 del 16/7/2008, p. 7.

*Art. 39* Aiuti all'esecuzione

Nell'ambito dell'elaborazione di aiuti all'esecuzione della presente ordinanza, l'UFAM collabora con altri servizi della Confederazione interessati, i Cantoni e le organizzazioni dell'economia interessate.

*Art. 40 cpv. 3-5*

<sup>3</sup> Forniscono sostegno agli uffici doganali nell'ambito del controllo della merce nonché del prelievo e dell'analisi di campioni di rifiuti.

<sup>4</sup> Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente.

<sup>5</sup> La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:

- a. al Cantone da cui provengono i rifiuti;
- b. se l'origine dei rifiuti è sconosciuta oppure i rifiuti provengono da più Cantoni, al Cantone in cui ha sede il detentore dei rifiuti; oppure
- c. se il detentore ha sede all'estero, il Cantone di confine.

*Art. 43 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Se gli uffici doganali si oppongono all'esportazione, all'importazione o al transito di rifiuti, informano l'UFAM. Questi decide in merito alla ripresa dei rifiuti.

<sup>4</sup> *Abrogato*

## II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## III

La presente modifica entra in vigore il ....

....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Pascal  
Couchevin

La cancelliera della Confederazione, Anne-  
marie Huber-Hotz

*Allegato*  
(cifra II)

### **Modifica del diritto vigente**

L'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990<sup>5</sup> sui rifiuti è modificata come segue:

#### *Art. 30 Titolo intermedio*

Ubicazione, sistemazione e chiusura

#### *Art. 33 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il detentore di rifiuti deve provare, al momento della consegna, che i suoi rifiuti sono autorizzati nella discarica prevista.

#### *Art. 36 cpv. 4 e 5*

##### <sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>5</sup> Se deposita sostanze residue (all. 1 cifra 3 lett. c), valgono anche i requisiti di cui all'articolo 35.

*Annexo I relativo alla modifica dell'OTR (cifra II)*  
Allegato I  
(art. 22 e 32)

## Rifiuti autorizzati nelle discariche

### 1 Discariche per materiali inerti

Nelle discariche per materiali inerti si possono depositare soltanto:

- a. materiali inerti ai sensi della cifra 11;
- b. rifiuti edili ai sensi della cifra 12;
- c. residui vetrificati ai sensi della cifra 13.

### 11 Materiali inerti

<sup>1</sup> I seguenti rifiuti sono considerati materiali inerti, a condizione che non vi siano segni di contaminazione da parte di altri rifiuti:

- a. detriti alluvionali;
- b. frammenti di pavimentazioni stradali;
- c. gesso;
- d. ceneri di legna allo stato naturale;
- e. vetro piano e vetro per imballaggi;
- f. rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e gres (dopo la cottura).

<sup>2</sup> Altri rifiuti sono considerati materiali inerti se è provato che:

- a. sono costituiti per più del 95 per cento in peso, con riferimento alla sostanza secca, di componenti simili alle rocce come silicati, carbonati o aluminati;
- b. non superano i seguenti valori limite (tenori totali):

---

Sostanza	mg/kg di rifiuto secco
Arsenico	30
Antimonio	30
Piombo	500
Cadmio	10
Cromo totale	500
Cromo VI	0,1
Rame	500

Nichel	500
Mercurio	2
Zinco	1000
Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*	1
Bifenili policlorurati (PCB)**	1
Idrocarburi alifatici C <sub>5</sub> -C <sub>10</sub> ***	10
Idrocarburi alifatici C <sub>11</sub> -C <sub>40</sub>	500
Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****	10
Benzene	1
Idrocarburi aromatici policiclici*****	25
Benzo(a)pirene	3
TOC	50'000

- \*  $\Sigma 7$  VCHC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per)
- \*\*  $\Sigma 6$  congeneri di PCB x 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180
- \*\*\*  $\Sigma$ HC da C<sub>5</sub> a C<sub>10</sub>: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno  $\Sigma$ BTEX
- \*\*\*\*  $\Sigma$ BTEX: benzene, toluene, etilbenzene, o-xilene, m-xilene, p-xilene
- \*\*\*\*\*  $\Sigma 16$  PAH EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

- c. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera lo 0,5 per cento in peso;
- d. nell'eluito dei rifiuti non sono superati i valori limite delle sostanze riportate nella tabella. A tal fine va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata per 24 ore.

*Test*

Sostanza	Valore limite
Ammoniaca/ammonio	0,5 mg N/l
Fluoruri	2,0 mg/l
Nitriti	1 mg/l
Carbonio organico disciolto (DOC)	20 mg C/l

## 12 Rifiuti edili

<sup>1</sup> Nelle discariche per materiali inerti possono essere depositati rifiuti edili se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- i rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali;
- i rifiuti non devono comprendere asfalto contenente catrame;

- c. i rifiuti devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno e tessili con metodi conformi allo stato della tecnica;
- d. i rifiuti devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, mattoni, cemento d'amianto, vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade.

<sup>2</sup> Il materiale di scavo e di sgombero deve soddisfare i requisiti di cui alla cifra 11 capoverso 2 e può essere depositato solo a condizione che non possa essere riutilizzato. Per il materiale di scavo e di sgombero non contaminato non deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui alla cifra 11 capoverso 2.

### 13 Residui vetrificati

Nelle discariche per materiali inerti possono essere depositati residui vetrificati se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Di norma ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 gradi Celsius;
- b. il tenore di ossido di silicio deve essere almeno pari al 25 per cento del peso e il rapporto di peso tra l'ossido di silicio e l'ossido di calcio deve essere almeno pari a 0,54;
- c. prima di essere conferiti in discarica, i residui vetrificati non devono essere macinati;
- d. la solubilità dei residui vetrificati deve essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 gradi Celsius, le concentrazioni riscontrate nell'eluato siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 µm dei residui vetrificati macinati. 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d'acqua;
- e. i metalli particolati contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico con metodi conformi allo stato della tecnica;
- f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati non può superare i seguenti valori limite:

Metallo pesante	Valore limite
Piombo	1000 mg/kg
Cadmio	10 mg/kg
Cromo	4000 mg/kg
Rame	3000 mg/kg
Nichel	500 mg/kg
Zinco	6000 mg/kg

Nell'ambito dell'autorizzazione di esercizio, l'autorità può, nei singoli casi e previo consenso dell'Ufficio federale, ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate, se ciò garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento;

- g. i residui vetrificati devono essere depositati in modo tale da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti.

## 2 Discariche per sostanze residue

Nelle discariche per sostanze residue si possono depositare soltanto:

- a. sostanze residue ai sensi della cifra 21;
- b. rifiuti ammessi nelle discariche reattore (cifra 3) se sono depositati in compartimenti separati, in modo da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti, e detti compartimenti soddisfano i requisiti in materia di captazione e smaltimento dei biogas delle discariche reattore;
- c. rifiuti ammessi nelle discariche per materiali inerti (cifra 1).

## 21 Sostanze residue

<sup>1</sup> I seguenti rifiuti sono considerati sostanze residue, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3:

- a. ceneri dei filtri cementate;
- b. ceneri dei filtri lavate con acidi;
- c. residui metallici, anorganici e difficilmente solubili provenienti dal trattamento di rifiuti come i fanghi di idrossidi.

<sup>2</sup> Deve essere provato che:

- a. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera il due per cento in peso;
- b. a contatto con altri rifiuti, acqua o aria, i rifiuti non possono formare gas né sostanze facilmente idrosolubili;
- c. nell'eluito dei rifiuti non sono superati i valori limite delle sostanze riportate nella tabella. Per stabilirlo occorre eseguire due test. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1, acqua distillata per il test 2.

*Test 1*

Sostanza	Valore limite
Alluminio	10,0 mg/l
Arsenico	0,1 mg/l

Bario	5,0 mg/l
Piombo	1,0 mg/l
Cadmio	0,1 mg/l
Cromo-III	2,0 mg/l
Cobalto	0,5 mg/l
Rame	0,5 mg/l
Nichel	2,0 mg/l
Mercurio	0,01 mg/l
Zinco	10,0 mg/l
Stagno	2,0 mg/l

*Test 2*

Sostanza	Valore limite
Ammoniaca/ammonio	5,0 mg N/l
Cianuro (libero)	0,1 mg CN/l
Cromo-VI	0,1 mg/l
Fluoruri	10,0 mg/l
Nitriti	1,0 mg/l
Solfiti	1,0 mg/l
Solfuri	0,1 mg/l
Fosfati	10,0 mg P/l
Valore pH	6-12

- d. gli eluiti ai sensi della lettera c risultano non tossici in un test di tossicità batteriologica (p. es. test di respirazione, test dei fanghi attivati) oppure la composizione e la provenienza del rifiuto escludono qualsiasi effetto tossico.

<sup>3</sup> Per i rifiuti di cui al capoverso 1 lettera c occorre inoltre provare che il loro tenore organico non supera i seguenti valori limite (tenori totali):

Sostanza	mg/kg di rifiuto secco
Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*	1
Bifenili policlorurati (PCB)**	1
Idrocarburi alifatici C <sub>5</sub> -C <sub>10</sub> ***	10
Idrocarburi alifatici C <sub>11</sub> -C <sub>40</sub>	500
Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)****	10
Benzene	1
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****	25
Benzo(a)pirene	3
TOC	20'000

---

*	$\Sigma 7$ VCHC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per)
**	$\Sigma 6$ congeneri di PCB x 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180
***	$\Sigma$ HC da C <sub>5</sub> a C <sub>10</sub> : superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno $\Sigma$ BTEX
****	$\Sigma$ BTEX: benzene, toluene, etilbenzene, o-xilene, m-xilene, p-xilene
*****	$\Sigma 16$ PAH EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, di-benz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

---

### 3 Discariche reattore

Nelle discariche reattore si possono depositare soltanto:

- sostanze reattive ai sensi della cifra 31;
- rifiuti ammessi ai sensi della cifra 32 se sono depositati in compartimenti separati, in modo da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti (compartimento per scorie);
- rifiuti ammessi nelle discariche per sostanze residue (cifra 2) se sono depositati in compartimenti separati, in modo da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti (compartimento per sostanze residue);
- materiali inerti ai sensi della cifra 11 e rifiuti edili ai sensi della cifra 12 non nei compartimenti per scorie.

### 31 Sostanze reattive

<sup>1</sup> Sono considerate sostanze reattive:

- il materiale raccolto nel dissabbiatore durante la pulizia delle fognature;
- i rifiuti prodotti in caso di piena o incendio, a condizione che siano sottoposti a una cernita grossolana e non sia possibile un altro smaltimento con un onere proporzionato;
- la frazione fine non combustibile risultante dal trattamento meccanico di rifiuti edili risultanti da lavori di demolizione (edilizia e genio civile);
- l'asfalto contenente catrame;
- i rifiuti edili di materiali compositi non combustibili.

<sup>2</sup> Altri rifiuti sono considerati sostanze reattive se è provato che non superano i seguenti valori limite (tenori totali):

Sostanza	mg/kg di rifiuto secco
Arsenico	50
Antimonio	50
Piombo	2000
Cadmio	10
Cromo totale	1000
Cromo VI	0,2
Rame	5000
Nichel	1000
Mercurio	5
Zinco	5000
Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*	5
Bifenili policlorurati (PCB)**	10
Idrocarburi alifatici C <sub>5</sub> -C <sub>10</sub> ***	100
Idrocarburi alifatici C <sub>11</sub> -C <sub>40</sub>	5000
Idrocarburi aromatici monociclici BTEX****	100
Benzene	1
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)*****	250
Benzo(a)pirene	10
TOC	50'000

- \*  $\Sigma 7$  VCHC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per)
- \*\*  $\Sigma 6$  congeneri di PCB x 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180
- \*\*\*  $\Sigma HC$  da C<sub>5</sub> a C<sub>10</sub>: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno  $\Sigma BTEX$
- \*\*\*\*  $\Sigma BTEX$ : benzene, toluene, etilbenzene, o-xilene, m-xilene, p-xilene
- \*\*\*\*\*  $\Sigma 16$  PAH EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

## 32 Rifiuti ammessi nei compartimenti per scorie

<sup>1</sup> Nei compartimenti per scorie possono essere depositati i seguenti rifiuti:

- scorie provenienti da impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, a condizione che la parte di metalli particolati non superi il due per cento in peso. Per determinare il tenore di metalli particolati, le scorie sono macinate in granuli di 2 mm;
- vetro da schermo, una volta rimosso completamente il rivestimento;
- residui vetrificati ai sensi della cifra 13;

- d. scorie provenienti da impianti d'incenerimento dei rifiuti speciali, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera a;
- e. ceneri dei filtri lavate con acidi.

<sup>2</sup> I rivestimenti di forni, i fanghi di idrossidi di Ca e Al, le sabbie e le scorie decantate in fonderie nonché il materiale minerale non combustibile raccolto nei parapalle possono essere depositati nei compartimenti per scorie se è provato che il loro tenore di metalli pesanti non supera i seguenti valori limite:

Sostanza	mg/kg di rifiuto secco
Arsenico	50
Antimonio	50
Piombo	2000
Cadmio	10
Cromo totale	1000
Cromo VI	0,2
Rame	5000
Nichel	500
Mercurio	5
Zinco	5000
TOC	20'000

#### 4 Prove

<sup>1</sup> Per le prove di cui alle cifre 1-3, previa approvazione dell'autorità il detentore di rifiuti può limitare le analisi chimiche alle sostanze per cui non è esclusa una contaminazione a causa del genere e della provenienza dei rifiuti.

<sup>2</sup> Se è necessaria una prova della composizione ai sensi delle cifre 1-3 e queste ultime non contemplano valori limite per certe sostanze pericolose per l'ambiente, l'autorità li stabilisce conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque, con l'approvazione dell'Ufficio federale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale emana direttive concernenti:

- a. l'esecuzione dei test di eluizione di cui alle cifre 11 capoverso 2 lettera d e 21 capoverso 2 lettera c;
- b. il metodo per determinare il tenore di metalli particolati nelle scorie provenienti da impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani; e
- c. la fissazione dei valori limite ai sensi del capoverso 2.

#### 5 Disposizione transitoria

Le scorie provenienti da impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani con una frazione di metalli particolati superiore al due per cento in peso possono essere depositate nei compartimenti per scorie fino al 1° giugno 2012.

*Annexo II relativo alla modifica dell'OTR (cifra II)*  
Allegato II  
(art. 30)

**Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica**

*Cifra 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se una discarica per sostanze residue, una discarica reattore o un compartimento di una di queste discariche è sistemato a tappe, ciascuna tappa deve essere impermeabilizzata separatamente.

*Cifra 23 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se la discarica o il compartimento di una discarica è sistemato a tappe, ciascuna tappa deve disporre di un dispositivo di drenaggio indipendente che possa essere controllato individualmente.

*Cifra 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le discariche per sostanze residue e i compartimenti per sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (allegato 1 cifra 3 lett. c) devono essere muniti di dispositivi come condotte collettrici o sifoni applicati alle condotte di drenaggio che assicurino, se necessario, che i gas possano essere raccolti.